

## **Informativa relativa alla Legge 2 aprile 2007, n. 40 (Bersani bis)**

### **RIMBORSO ANTICIPATO**

Il mutuatario ha diritto di estinguere (parzialmente o totalmente) un mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche senza alcun onere.

Con riguardo ai mutui rientranti nell'ambito di applicazione dell'Accordo ABI/Associazioni dei Consumatori del 2 maggio 2007, a disposizione della clientela presso i nostri uffici e pubblicato sul sito internet della Banca ([www.bccdegliulivi.it](http://www.bccdegliulivi.it)), all'atto della estinzione (totale o parziale) verrà applicata la penale nella misura prevista da detto Accordo.

### **PORTABILITA'**

In caso di mutuo, apertura di credito e altri finanziamenti il debitore ha il diritto di esercitare la facoltà di surroga di cui all'art. 1202 del c.c. senza l'applicazione di alcun onere e di richiedere informazioni sull'ammontare del debito residuo e di riceverne tempestiva comunicazione.

In caso di mutuo, l'esercizio della facoltà di surroga comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante con l'esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura, compresi gli oneri notarili, le spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali.

### **CANCELLAZIONE DELL'IPOTECA**

In caso di estinzione dell'obbligazione derivante dalla stipula o acollo a seguito di frazionamento di un contratto di mutuo ipotecario, il cliente ha diritto di ricevere, " senza spese " quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione dalla Banca la quale procederà, senza alcun onere, a trasmettere al conservatore la comunicazione prevista entro 30 giorni, attivando il procedimento semplificato di cancellazione dell'ipoteca. E' fatta salva per il cliente, su base volontaria, la possibilità di ricorrere alla procedura ordinaria mediante autentica notarile sostenendo i costi relativi.